



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 42 – 17 OTTOBRE 2025

Riunione del 8 Ottobre 2025

21.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **GUARINI Davide**
- Sig. **PESTINI Alberto**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

GUARINI DAVIDE e PESTINI ALBERTO, per aver, in violazione dell'art. 10 Statuto Fipav; degli artt. 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, rivolto minacce, ingiurie e tentato di aggredire l'arbitro in occasione della partita di Play Off serie D Maschile 1^a Fase Gara N° 3506 del 21/05/2025 tra **GOLDEN EYE SBV GALATINA** e **FREEDOM SPORT CLUB**;

OSSERVA

Il procedimento trae origine dal Comunicato Ufficiale n. 29 del 28 maggio 2025 del Giudice Sportivo Territoriale della Puglia, Avv. Francesca Semeraro, relativo alla Gara di Play Off serie D Maschile 1^a Fase n. 3506 disputatasi tra **GOLDEN EYE SBV GALATINA** e **FREEDOM SPORT CLUB**, con il quale la Procura Federale FIPAV veniva notiziata del “grave comportamento tenuto dagli atleti **GUARINI DAVIDE e PESTINI ALBERTO**”.

In particolare, dal Rapporto di gara redatto dal primo arbitro del 21 maggio 2025 emergeva la condotta tenuta dai tesserati Davide Guarini e Alberto Pestini in occasione dell'incontro sopra indicato, caratterizzata da minacce, ingiurie e da un'aggressione fisica nei confronti del direttore di gara.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura federale notificava l'atto di conclusione delle indagini a seguito del quale entrambi i prevenuti presentavano un'identica istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti proponendo la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.



Non ritenendo congrua la proposta formulata dagli incolpati, l'Ufficio della Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 8/10/2025.

In tale sede, compariva il sostituto Procuratore, avv. Fulvia Finotti, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con conseguente richiesta di sanzione di mesi otto di sospensione da ogni attività federale ciascuno.

Gli incolpati comparivano personalmente contestando gli addebiti mossi per "*assenza di prova*".

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato e la gravità dello stesso merita adeguata emenda sanzionatoria con le precisazioni di cui infra.

Ed invero, il rapporto di gara redatto dagli arbitri assume, all'interno del sistema federale, una fede privilegiata. Nel caso di specie, l'arbitro della gara *de qua* verbalizzava a referto il gravissimo contegno tenuto dal sig. Davide Guarini il quale non solo durante l'incontro inveiva contro la squadra avversaria, ma rivolgeva ripetutamente minacce e accuse proprio nei confronti dell'arbitro (*i.e.* "*Devi scendere dal seggiolone, scendi!*" "*Tu hai smesso di arbitrare*" "*Ti spacco la testa*"), arrivando financo a porre in essere un'aggressione fisica ("*A fine incontro entra nel terreno di gioco per minacciarmi e mettermi più volte le mani sul petto, bloccandomi ed impedendomi di lasciare il campo per dirigermi negli spogliatoi. Subito dopo, mentre mi dirigevo all'uscita, torna a mettermi le mani addosso bloccandomi e minacciandomi di darmi una testata*").

La mera e assolutamente generica contestazione degli addebiti – peraltro mossa dal sig. Guarini con non commendevole arroganza solo in sede di udienza – non è idonea a superare la prova degli accadimenti per come descritti e compendati nel rapporto di gara.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per il contegno tenuto dal sig. Pestini il quale "*rivolge minacce e offese alla squadra avversaria durante tutto l'incontro. A fine incontro entra sul terreno di gioco e si rivolge a me urlandomi "Tu sei proprio scandaloso!" "Vatti a rivedere la partita e conta quante cagate hai fatto!"*".

Entrambi gli incolpati hanno violato, in maniera grave, la normativa federale.

L'aver il sig. Guarini attuato (anche) un'aggressione fisica nei confronti dell'arbitro legittima l'irrogazione di una sanzione maggiormente afflittiva nei di lui confronti.



Accertata, dunque, la responsabilità di entrambi i tesserati, agli stessi deve essere comminata l'emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Davide Guarini per mesi otto e del tesserato Sig. Alberto Pestini per mesi sei.

Roma, 11 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Ottobre 2025